



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013



DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Circolare contiene istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata, richieste ai sensi del T.U.B. e del T.U.F., di banche, gruppi bancari, succursali di banche di Stati terzi, succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL, ~~e~~ [gestori e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese](#) ⁽¹⁾.

In particolare, per le sole banche e gruppi bancari, sono richieste informazioni in materia di parti correlate (Sez. I e II).

È prevista un'apposita sezione (Sez. IV) per le segnalazioni prudenziali di Banco Posta.

Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), gli schemi segnaletici sono allineati, nel rispetto del principio di proporzionalità, a quelli delle banche (Sez. V). A questo fine, gli schemi segnaletici sono disciplinati mediante rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito "Regolamento della Commissione") n. 2021/451 che stabilisce le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo quando diversamente specificato nella presente Circolare.

Gli obblighi informativi per gli IP e IMEL puri (a livello individuale) e per gli ibridi non finanziari, nonché per gli IP e IMEL a operatività limitata sono definiti in un'apposita sezione (Sez. VI).

~~Infine~~ [Inoltre](#), è prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei gestori (Sez. VII).

[Infine](#), è prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

¹ Le disposizioni di cui alla Parte II della presente circolare indirizzate alle banche e ai gruppi bancari non si applicano alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1, salvo ove diversamente specificato.

Obblighi segnaletici delle succursali italiane di banche estere e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

1. Succursali italiane di banche dell'Unione europea

Le succursali italiane di banche dell'Unione europea sono tenute esclusivamente a inviare, su base semestrale, le informazioni in merito alle perdite su crediti ipotecari.

2. Succursali italiane di banche di Stati terzi

Le succursali in Italia di banche di Stati terzi non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A della Circolare n. 285 ⁽²⁾ sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario a eccezione delle segnalazione relativa ai "Soggetti Collegati".

3. Succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM") non appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento. Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono sottoposte allo stesso regime segnaletico applicabile alle succursali italiane di banche di Stati terzi (cfr. par. 2).

² Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

**8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI
FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING**

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità semestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare). Le date contabili di riferimento sono il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

PATRIMONIO DI VIGILANZA**- PRESIDI PRUDENZIALI****1. FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ART. 11(2) LETTERA(a) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2020 /1503****- POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE
A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI**

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock	Numero identificativo	Polizza	Data inizio copertura	Data fine copertura
2.1 Importo assicurato o garantito	X	1-2	X	X
2.2 Premio	X	-	-	-
2.3 Franchigia	X	-	-	-

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso	Numero identificativo	Polizza
3.1 Numero dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.2 Importo dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile	X	1-2

**- REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI
OPERATIVI****4. SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE CONFORMI
ALL'ART. 11(1) LETTERA(b) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503**

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

LEGENDA

NUMERO IDENTIFICATIVO: Codice univoco o dati identificativi della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzate dall'intermediario ⁽¹⁾.

Il campo può essere alimentato con caratteri alfanumerici.

POLIZZA

1 = sì

2 = no

DATA INIZIO COPERTURA: data di inizio validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

DATA FINE COPERTURA: data di fine validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

¹ A titolo meramente esemplificativo è oggetto di segnalazione il numero del contratto sottoscritto per una eventuale fideiussione o per un deposito vincolato.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

PATRIMONIO DI VIGILANZA

PRESIDI PRUDENZIALI

1. Fondi propri conformi all'articolo 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalati i fondi propri di cui all'art. 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock

2.1 Importo assicurato o garantito

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il limite di indennizzo (massimale) della polizza assicurativa o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario, vale a dire l'importo del capitale effettivamente assicurato o garantito.

2.2 Premio

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il rateo del premio assicurativo (o il corrispettivo della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario), relativo al periodo di riferimento della segnalazione.

2.3 Franchigia

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dell'eventuale franchigia prevista nel contratto di polizza assicurativa (o altra garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso

3.1 Numero dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento.

3.2 Importo dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento, a valere sull'importo assicurato, escludendo pertanto l'eventuale franchigia, che andrà invece segnalata nella Sottovoce 2.3 "Franchigia".

3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo del massimale ovvero dell'importo garantito che residua a seguito dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento (o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI

4. Spese fisse generali dell'anno precedente conformi all'articolo 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalate le spese fisse generali dell'anno precedente rilevanti ai fini del requisito patrimoniale di cui all'art. 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503.